

Procuratore Generale della Repubblica di Torino, che ha concluso esprimendo parere contrario all'accoglimento del reclamo.

Oggetto: reclamo avverso il decreto del Tribunale di Torino in data 5.7.2021

MOTIVAZIONE

Con decreto del 5.7.2021, il Tribunale di Torino rigettava il ricorso presentato da [REDACTED] e [REDACTED] volto ad ottenere, ai sensi dell'art. 262 c.c., l'aggiunta del cognome [REDACTED] a quello attuale della figlia [REDACTED] nata a Torino in data [REDACTED]

In data 7.5.2021, l'ufficiale di Stato civile del Comune di Torino riceveva il riconoscimento da parte di [REDACTED] della minore partorita da [REDACTED] [REDACTED] che già l'aveva riconosciuta come propria figlia; l'Ufficiale di Stato civile accettava il riconoscimento, ex art 254 c.c., effettuato da una donna nei confronti del figlio nato da altra donna; pertanto, coloro che figuravano, secondo lo Stato civile, le genitrici domandavano al Tribunale di provvedere in punto cognome del figlio.

Secondo il Tribunale, però, l'operato dell'Ufficiale dello Stato civile sarebbe stato attuato in contrasto con l'art.42 del D.P.R. n. 396/2000, il quale subordina tale riconoscimento alla dimostrazione dell'assenza di motivi ostativi legalmente previsti. Nel caso di specie, il riconoscimento effettuato da due persone dello stesso sesso dinanzi all'Ufficiale di Stato civile e da questi accettato violerebbe l'art. 5 della l. 40/2004, nella parte in cui prevede che solo le coppie di sesso diverso possono accedere alle tecniche di procreazione medicalmente assistita; da ciò discenderebbe l'impossibilità di procedere al riconoscimento.

Il Tribunale ha ritenuto, quindi, in assenza di una disposizione normativa che consenta l'accesso alla PMA alle coppie dello stesso sesso, illegittima l'azione dell'Ufficiale che aveva proceduto al riconoscimento, in quanto esso, per applicazione della legislazione interna, non può avvenire.

Il Tribunale procedeva alla disapplicazione dell'atto amministrativo, non potendo, di conseguenza, passare all'esame del merito della domanda, e pertanto rigettava il ricorso.

Avverso tale decisione veniva presentato reclamo.

Nel merito, le reclamanti chiedevano la modifica e/o la revoca del decreto del Tribunale di Torino e, per l'effetto, attribuire alla minore il cognome [REDACTED]
[REDACTED]

Secondo le ricorrenti il Tribunale non avrebbe tenuto in considerazione l'interesse della minore; tale interesse dovrebbe operare come principio di prevalenza dell'interesse del nato alla conservazione di uno status filiationis già acquistato con l'evento nascita e formalizzato, nel caso di specie nell'atto formato dall'ufficiale di stato civile del Comune di Torino. Si tratterebbe, quindi, di garantire la certezza del minore in ordine alla propria discendenza nell'ambito di un progetto genitoriale condiviso, in cui, in assenza del consenso di entrambi i soggetti indicati nell'atto di nascita, ella non sarebbe potuta nascere.

Il PG esprimeva parere contrario all'accoglimento del reclamo.

Il Comune di Torino si è costituito in giudizio, chiedendo l'accoglimento del reclamo, sul presupposto dell'inesistenza di un divieto espresso di legge, della tutela del preminente interesse del minore e della conformità della invocata trascrizione a precedenti giurisprudenziali anche italiani ed alla normativa sovranazionale ed internazionale.

Il reclamo è infondato.

Questa Corte, in una recente decisione (decreto n. 81/2021 del 15-26/1/2021) ha già esaminato tutte le questioni qui poste dalle reclamanti, e dalla parte reclamata che alle posizioni delle prime in sostanza aderisce: di conseguenze si riporta per esteso la motivazione resa in quella sede, richiamandola integralmente: *“Il reclamo non è fondato e deve essere respinto.*

La pronuncia del Tribunale di Asti si conforma all'orientamento di legittimità (da ultimo, Cass. 7668/2020 e 8029/2020), il quale, a sua volta, ribadisce e richiama i recenti pronunciamenti della Corte Costituzionale (Corte Costituzionale n. 221/2019 e n. 237/2019); i principi espressi da tali pronunciamenti sono pienamente condivisi anche da questo Collegio.

Deve quindi ribadirsi che:

- *la Corte costituzionale ha dichiarato infondata la questione di legittimità costituzionale della L. n. 40 del 2004, artt. 5 e 12, nella parte in cui precludono alle coppie omosessuali l'accesso alle tecniche di procreazione medicalmente assistita, dovendosi escludere una generalizzata legittimazione del ricorso alle predette tecniche e l'utilizzabilità delle stesse per la soddisfazione delle aspirazioni genitoriali delle coppie omosessuali; le tecniche di PMA si pongono come rimedio*

- alla sterilità o infertilità umana avente una causa patologica e non altrimenti rimovibile, e sono volte a garantire che il nucleo familiare scaturente dalla loro applicazione riproduca il modello della famiglia caratterizzata dalla presenza di una madre e di un padre;*
- *l'ammissione delle coppie omosessuali alla procreazione medicalmente assistita è quindi vietata dal quadro normativo, e la Costituzione non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli; il problema di stabilire “se il desiderio di avere un figlio tramite l'uso delle tecnologie meriti di essere soddisfatto sempre e comunque, ovvero se sia giustificabile la previsione di specifiche condizioni di accesso alle pratiche considerate, soprattutto in una prospettiva di salvaguardia dei diritti del concepito e del nato”, con la ponderazione degli interessi in gioco, “spetta in via primaria al legislatore, quale interprete della collettività nazionale” (Cass. 8029/2020);*
 - *è quindi esclusa la possibilità di avvalersi di tali tecniche per la realizzazione di forme di genitorialità svincolate dal rapporto biologico tra il nascituro ed i richiedenti; non si può quindi condividere “il tentativo di astrarre il disposto dell'art. 9, dal contesto in cui è collocato, per desumere dal divieto di anonimato per la madre biologica e dal divieto di disconoscimento della paternità per il coniuge o il convivente che abbia prestato il proprio consenso un principio generale in virtù del quale, ai fini dell'instaurazione del relativo rapporto, può considerarsi sufficiente il mero dato volontaristico o intenzionale, rappresentato dal consenso prestato alla procreazione o comunque dall'adesione ad un comune progetto genitoriale”; infatti, l'intera disciplina del rapporto di filiazione, così come delineata dal codice civile, rimane tuttora saldamente ancorata alla necessità di un rapporto biologico tra il nato ed i genitori, la cui esclusione richiederebbe radicali modifiche di sistema, non realizzabili attraverso l'intervento del giudice;*
 - *la disciplina delle unioni civili, meritevoli di tutela ai sensi dell'art. 2 Cost., quali formazioni sociali idonee a consentire il pieno dispiegamento della personalità*

umana, ed il riconoscimento della capacità delle coppie omosessuali di accogliere, crescere ed educare figli (che ha condotto a ritenere ammissibile l'adozione del minore da parte del partner dello stesso sesso del genitore biologico, ai sensi della L. 4 maggio 1983, n. 184, art. 44, comma 1, lett. d), e la possibilità di trascrizione dell'atto di nascita validamente formato all'estero dal quale risulti che il nato è figlio di due donne: cfr. Cass., Sez. I, 15/06/2017, n. 14878; 30/09/2016, n. 19599) “non implica infatti lo sganciamento della filiazione dal dato biologico, nè giustifica la prospettazione di un meccanismo d'instaurazione del relativo rapporto alternativo a quello fondato su tale dato, non dovendo la predetta genitorialità esprimersi necessariamente nelle medesime forme giuridiche previste per il figlio nato dal matrimonio o riconosciuto, a condizione, ovviamente, che al minore accolto dalla coppia omosessuale sia assicurata una tutela comparabile a quella garantita a quest'ultimo” (ibidem); tale conclusione è confermata dal fatto che la legge sulle unioni civili richiama la normativa delle adozioni, e non quella della PMA;

- *tali principi non contrastano con la giurisprudenza della Corte EDU, che ha escluso la possibilità di ravvisare un trattamento discriminatorio nella legge nazionale che attribuisca alla procreazione medicalmente assistita finalità esclusivamente terapeutiche, riservando alle coppie eterosessuali sterili il ricorso alle relative tecniche ed ha riconosciuto che in tale materia gli Stati godono di un ampio margine di apprezzamento discrezionale, trattandosi di profili in relazione ai quali non si riscontra un generale consenso a livello Europeo (cfr. Corte EDU, sent. 15.3.2012, Gas e Dubois c. Francia e 3/11/2011, S.H. c. Austria); quanto all'interesse del minore, la Corte europea, pur rilevando che il mancato riconoscimento del rapporto di filiazione è destinato ad incidere sulla vita familiare del minore, ha escluso la configurabilità di una violazione del diritto al rispetto della stessa, ove sia assicurata in concreto la possibilità di condurre un'esistenza paragonabile a quella delle altre famiglie (cfr. Corte EDU, sent. 26/06/2014, Mennesson e Labassee c. Francia).*

Sul tema è altresì intervenuta la recentissima sentenza della Corte Costituzionale n. 230/2020, la quale ha ribadito tutti i principi sopra ricordati.

La Corte, in particolare, ha dichiarato l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 30 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 24, paragrafo 3, CDFUE, agli artt. 8 e 14 CEDU e alla Convenzione sui diritti del fanciullo, degli artt. 1, comma 20, della legge n. 76 del 2016 e 29, comma 2, del d.P.R. n. 396 del 2000, che, nel loro combinato disposto, precludono alle coppie di donne omosessuali unite civilmente la possibilità di essere indicate, entrambe, quali genitori nell'atto di nascita formato in Italia, quantunque abbiano fatto ricorso, all'estero, alla procreazione medicalmente assistita.

*E' stato quindi riaffermato che sebbene la genitorialità del nato a seguito del ricorso a PMA sia legata anche al "consenso" prestato, e alla "responsabilità" conseguentemente assunta, da entrambi i soggetti che hanno deciso di accedere ad una tale tecnica procreativa, occorre pur sempre che quelle coinvolte nel progetto di genitorialità così condiviso "siano coppie di sesso diverso, atteso che le coppie dello stesso sesso non possono accedere, in Italia, alle tecniche di PMA", come espressamente disposto dall'art. 5 della legge n. 40 del 2004. I parametri costituzionali, europei e convenzionali evocati, così come non consentono l'interpretazione adeguatrice della normativa censurata, allo stesso modo neppure, però, ne autorizzano la *reductio ad legitimitatem*, nel senso dell'auspicato riconoscimento delle donne omosessuali unite civilmente quali genitori del nato da fecondazione eterologa praticata dall'una con il consenso dell'altra, stante la scelta del legislatore di non riferire le norme relative al rapporto di filiazione alle coppie dello stesso sesso.*

Tale scelta del legislatore deve ritenersi costituzionalmente legittima, perché l'aspirazione della madre intenzionale ad essere genitore non assurge a livello di diritto fondamentale della persona, e l'art. 30 Cost. non pone una nozione di famiglia inscindibilmente correlata alla presenza di figli; la libertà e volontarietà dell'atto che consente di diventare genitori non implica che possa esplicarsi senza limiti; la

circostanza che esista una differenza fra la normativa italiana e le “molteplici normative mondiali” è poi un fatto “che l’ordinamento non può tenere in considerazione. Diversamente opinando, la disciplina interna dovrebbe sempre essere allineata, per evitare una lesione del principio di uguaglianza, alla più permissiva tra le legislazioni estere che regolano la stessa materia”.

Infine, la Corte ha ritenuto insussistente anche l’ulteriore profilo dedotto, relativo al preteso vulnus al “miglior interesse del minore”, ritenendo che ad esso sia data adeguata tutela con la possibilità di addivenire alla adozione cosiddetta non legittimante in favore del partner dello stesso sesso del genitore biologico del minore.

Il reclamo deve quindi essere respinto”.

La surriportata motivazione, che la Corte continua a condividere non essendo *medio tempore* intervenuto alcun nuovo fattore o elemento (se non nuove pronunce dello stesso senso da parte della Corte costituzionale, come la n. 33 del 9/3/2021, e l’avvenuta rimessione alle sezioni unite da parte della prima Sezione civile della Corte di Cassazione, ordinanza n. 1842 del 21/1/2022 in un caso relativo ad una coppia omosessuale maschile, che aveva fatto ricorso alla maternità surrogata, fattispecie non completamente coincidente con la presente ed ove il divieto impinge direttamente norme penali), esaurisce, confutandoli, tutti gli argomenti in contrario adottati dalle parti.

Per completezza, la tesi per cui, in assenza del consenso di entrambe le genitrici, il minore non sarebbe potuto nascere, è palesemente strumentale, non essendovi alcun elemento per affermare la indispensabilità del consenso anche del genitore meramente intenzionale per il verificarsi dell’evento nascita, giacché non è minimamente credibile che sulla prestazione di tale consenso svolgesse un ruolo determinante l’opinione della giuridica possibilità del riconoscimento da parte di tale genitore, non esauendo certo l’attribuzione del doppio cognome l’ambito dell’esperienza genitoriale ricercata e voluta dalle parti.

Per quanto esposto, appare evidente l’irrilevanza delle prove dedotte.

Il reclamo dev’essere pertanto rigettato, con conferma del provvedimento impugnato.

Ricorrono giusti motivi, consistenti sia nella rilevanza etica della questione, sia nel contrasto giurisprudenziale in materia, sia nelle coerenti conclusioni delle parti, per compensare integralmente fra le parti le spese del giudizio.

PQM

La Corte rigetta il reclamo proposto da [REDACTED] e [REDACTED] confermando integralmente il provvedimento impugnato; dichiara integralmente compensate fra le parti le spese del presente grado di giudizio. Così deciso in Torino, nella Camera di consiglio della Sezione Famiglia della Corte d'appello, in data 24/2/2022.

Il Presidente est.

dott. Enrico Della Fina